

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **244**

Seduta antimeridiana del 30 luglio 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Sandro BURLONE, segue Paolo LENARDI.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 10.12.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 244ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 240 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, quindi, che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Moras.
(Il congedo è concesso)

Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza la deliberazione del 16 giugno 2021 FVG/30/2020/FRG della Corte dei Conti avente ad oggetto la dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2020.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1** dell'ordine del giorno, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

“Assestamento del bilancio per gli anni 2021 - 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” (141)

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO**)

(Relatori di minoranza: **COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE informa che i lavori iniziano con l'illustrazione degli ultimi due emendamenti relativi all'articolo 7; pertanto dà subito la parola al Relatore di minoranza SERGO, il quale illustra l'emendamento 7.16.1.

Il Relatore di minoranza COSOLINI, nell'ambito dell'illustrazione del proprio emendamento 7.18, chiede altresì, con l'assenso del proponente, di apporre la firma di tutti componenti il gruppo del PD sugli emendamenti 7.12, 7.13 e 7.14 e, infine, interviene sull'articolo 7 nel suo complesso.

In sede di dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri DA GIAU, SHAURLI (il quale, fra le altre cose, con il consenso del proponente, appone la firma sull'emendamento 7.15), BOLZONELLO, SIBAU e SANTORO e, infine, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale fa una approfondita disamina dei temi relativi all'articolo e analizza puntualmente gli emendamenti presentati esprimendo sin d'ora anche il parere sugli stessi: favorevole all'emendamento 7.4 e contraria agli emendamenti 7.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 (emendamento che comunque era già stato ritenuto inammissibile dalla Presidenza), 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.16.1, 7.16.2 e 7.18).

In sede di espressione dei pareri intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dichiara di ritirare l'emendamento 7.16 e il punto B) dell'emendamento 7.16.2 per trasformarlo in un Ordine del giorno; dichiara poi il proprio parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione), CENTIS (il quale dichiara parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione oltre che sugli emendamenti 7.2.1 e 7.3; astenuto sull'emendamento 7.4), MORETUZZO (il quale dichiara l'astensione sull'emendamento 7.4 mentre si dice favorevole per tutti gli altri emendamenti), SERGO

(il quale dichiara l'astensione sugli emendamenti 7.3 e 7.4; favorevole a tutti gli altri emendamenti; infine chiede all'assessore Rosolen se durante il suo precedente intervento era stato chiesto il ritiro degli emendamenti 7.9 e 7.16.1, ricevendo, *fuori microfono*, risposta negativa), COSOLINI (il quale dichiara l'astensione sull'emendamento 7.4; chiede il voto per parti sull'emendamento 7.3 specificando che sul punto I) c'è l'astensione, favorevole a tutti gli altri punti; inoltre parere favorevole su tutti gli altri emendamenti) ed i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 7.2.1, 7.3 e 7.4; contrario a tutti gli altri emendamenti), DI BERT, NICOLI e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ZILLI (i quali si associano tutti ai pareri espressi dal Relatore di maggioranza Basso).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.2 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 7.2.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 7.3 sarà posto in votazione per parti separate. Le lettere A), B), C), D), E), F), G) e H), poste in votazione congiuntamente, vengono approvate. La lettera I), posta in votazione, viene approvata.

L'emendamento 7.5 è stato ricollocato con nuova numerazione 5.6.1.

L'emendamento 7.6 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 7.7, posto in votazione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE pone ora in votazione l'emendamento 7.4, che viene approvato.

L'emendamento 7.8 è stato ricollocato con nuova numerazione 5.8.1.

Gli emendamenti 7.9 e 7.10, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.11 è stato dichiarato inammissibile.

Gli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.15.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.16 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 7.16.1, posto in votazione, non viene approvato.

La lettera A) dell'emendamento 7.16.2, posto in votazione, non viene approvata.

La lettera B) dell'emendamento 7.16.2 è stata precedentemente ritirata.

L'emendamento 7.17 è stato ricollocato con nuova numerazione 5.31.3.

L'emendamento 7.18, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8, di competenza dell'assessore Riccardi, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

USSAI, SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO

Subemendamento all'emendamento 8.1 (8.0.1)

"1. Al comma 1 ante dell'emendamento 8.1, le parole <<Case della Salute>> sono sostituite dalle seguenti: <<Case della Comunità>>."

Nota: Il testo del PNRR presentato in sede UE introduce formalmente l'istituzione della Casa della Comunità nell'ambito del potenziamento dei servizi territoriali e di prossimità. Con "Casa della Comunità" - si legge nel PNRR - si intende una struttura fisica in cui opera un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e può ospitare anche servizi socio-assistenziali. Il PNRR prevede la realizzazione entro il 2026 di 1.288 Case della Comunità.

COSOLINI, MORETTI, SANTORO, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, IACOP

Emendamento modificativo (8.1)

"Prima del comma 1 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"1 ante. Al fine di promuovere e rafforzare l'attività di prossimità e per consentire un'equità di accesso dei cittadini ai servizi e alle cure sociosanitarie, potenziando la rete dei servizi distrettuali e consolidando l'attività ospedaliera integratala, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione delle "Case della Salute", da ubicarsi in ogni sede dei distretti sanitari o in edifici adatti all'attività socio-sanitaria all'uopo individuati.

1 ante bis. Per le finalità di cui al comma 1 ante, le Aziende sanitarie presentano domanda di finanziamento alla Direzione centrale Salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della stessa. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero delle domande pervenute e dell'entità delle spese da sostenere. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa.

1 ante ter. Per le finalità previste dal comma 1 ante è destinata la spesa di 20.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 – Programma n. 1 – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023, con riferimento alla corrispondente variazione alla tabella H di cui al comma 28 (S/ di nuova istituzione)"

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 20.000.000,00 euro

Nota illustrativa:

L'emendamento propone la realizzazione delle "Case della Salute" in ogni distretto sanitario regionale, anticipando la realizzazione del progetto delle "Case della Salute" oggetto di intervento previsto dal PNRR, per promuovere e rafforzare l'attività di prossimità e per consentire un'equità di accesso dei cittadini ai servizi e alle cure sociosanitarie, potenziando la rete dei servizi distrettuali e consolidando l'attività ospedaliera integrata.

Le "Case della Salute" dovranno essere luoghi per il potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, in un'ottica di revisione dell'organizzazione dei servizi territoriali, quanto mai necessaria dopo l'esplosione della emergenza sanitaria da covid, che ora si presenta molto variegata e non omogenea per ragioni storiche e strutturali che vanno oramai superate definitivamente.

Pertanto, le Case della Salute dovranno essere presenti in ogni distretto e ambito socio-assistenziale in modo tale da garantire standard adeguati in tutto il territorio regionale, e dove i cittadini potranno consultare il medico generico e un infermiere, o potersi recare per un malessere o un piccolo incidente, o per programmare test diagnostici. Le Case dovrebbero occuparsi anche delle malattie croniche, con percorsi condivisi e sorvegliati. Per poter svolgere al meglio i servizi previsti e poter così sgravare gli ospedali, ora sovraccaricati anche a causa della pandemia da covid-19 e quindi impossibilitati a fornire molte prestazioni ritenute non urgenti, dovranno essere tecnologicamente strutturate e dotate delle adeguate competenze.

MORAS, TURCHET, POLESELLO, SINGH, BASSO, PICCIN

Subemendamento all'emendamento 8.2 (8.1.1)

"1. All'emendamento 8.2 che introduce i commi 1 ante e seguenti all'art. 8 ddl 141, al comma 1 ante quater, le parole <<Titolo n.1 (Spese correnti), capitolo XXX>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), capitolo di nuova istituzione>>"

Nota: Il sub emendamento deriva da approfondimenti eseguiti con gli Uffici che hanno segnalato la necessità della modifica del Titolo di spesa, con relativa modifica tabellare.

MORAS, TURCHET, POLESELLO, SINGH, BASSO, PICCIN

Subemendamento all'emendamento 8.2 Tabellare (Sostituisce 8.1.2)

"1. La Tabella H relativa all'articolo 8 come integrata dall'emendamento 8.2 è sostituita dalla seguente: Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art. 8

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Titolo 2 Spese in conto capitale

2021: ---	2022: + 700.000	2023: ---	
-----------	-----------------	-----------	--

CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE

Copertura:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Titolo: 1 Spese correnti

2021:	2022: -700.000	2023: ---	
-------	----------------	-----------	--

CAPITOLO 970091

Nota: Il subemendamento deriva da segnalazione degli Uffici sulla corretta indicazione della copertura (capitolo 970091 anziché 970093 e relativa modifica del titolo di spesa) e rettifica un refuso relativo alla somma di spesa nel sub em 8.1.2 (+700.000 anziché + 700.00), per cui per comodità si riformula il precedente sub 8.1.2.

MORAS, TURCHET, POLESELLO, SINGH, BASSO, PICCIN

Subemendamento all'emendamento 8.2 Tabellare (8.1.2) SOSTITUITO

"1. La Tabella H relativa all'articolo 8 come integrata dall'emendamento 8.2 è sostituita dalla seguente:

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA H relativa all'Art. 8

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Titolo 2 Spese in conto capitale

2021: ---	2022: + 700.00	2023: ---	
-----------	----------------	-----------	--

CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE

Copertura:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Titolo: 2 Spese in conto capitale

2021:	2022: -700.000	2023: ---	
-------	----------------	-----------	--

CAPITOLO 970093

Nota: Il sub emendamento deriva da approfondimenti eseguiti con gli Uffici che hanno segnalato la necessità della modifica del Titolo di spesa, con relativa modifica tabellare.

MORAS, POLESELLO, TURCHET, SINGH, PICCIN, BASSO, SINGH

Emendamento modificativo (8.2)

"1. Prima del comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

<<1 ante. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fondazione Bambini ed Autismo Onlus un contributo straordinario per l'anno 2022 a parziale finanziamento di un nucleo residenziale sperimentale per persone con Disturbo dello Spettro Autistico con disabilità gravissima.

1 ante bis. Per le finalità di cui al comma 1 ante, la Fondazione Bambini ed Autismo Onlus presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione progettuale, dal quadro economico di spesa e dal cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore.

1 ante ter. Al finanziamento di cui al comma 1 ante si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

1 ante quater. Per le finalità previste dal comma 1 ante è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma n. 2 (Interventi per la disabilità), Titolo n. 1 (Spese correnti), capitolo XXX dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 1.>>"
(cap/S NI)

Nota a commento:

Il presente emendamento intende contribuire alla costruzione abitativa per persone con autismo gravissime, tale da consentire loro condizioni logistiche e relazionali tipiche di una casa. L'unità abitativa sarà destinata a sole 5 persone, sarà dotata di strumentazione tecnologica all'avanguardia, sorgerà in centro città e collocata in un punto strategico, tale da consentire risposte immediate nel caso in cui si presentassero situazioni di emergenza.

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Pordenone, che ha già rilasciato il permesso di costruire, per tanto i lavori sono cantierabili nel giro di pochissimo tempo.

HONSELL, LIGUORI, USSAI

Emendamento modificativo (8.2.1)

“Al comma 25 dell'articolo 8 dopo le parole <<La Giunta regionale,>> sono aggiunte le seguenti: <<dopo un confronto con sindacati e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori,>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (8.3)

“Dopo il comma 26 dell'articolo 8 aggiungere i seguenti:

<<26 bis. Al fine di ridurre l'elevato costo sostenuto dai pazienti per l'acquisto dell'olio di cannabis ad uso terapeutico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more dell'individuazione prevista alla lettera e) bis del comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come introdotta al comma 22 dell'articolo 8 della presente legge, di un laboratorio adeguato, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale, per l'esecuzione della titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis, a rimborsare alle farmacie aperte al pubblico, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, il costo sostenuto dalle stesse per la titolazione effettuata presso laboratori extraregionali.

26 ter. Per le finalità previste dal 26 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>

26 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 bis si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970091).>>.”

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (8.4)

“Dopo il comma 26 dell'articolo 8 aggiungere i seguenti:

<<26 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità economica delle persone fragili acuitasi a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzata a concedere un contributo di 1.000 euro ai pazienti oncologici che versano in particolari condizioni oggettive di svantaggio per la copertura delle spese di affitto o mutuo della prima abitazione.

26 ter. Con regolamento regionale da approvare, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i requisiti dei beneficiari, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande nonché le modalità di concessione del contributo di cui al comma 26 bis.

26 quater. Per le finalità previste dal comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 – 2023 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>

26 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 quater si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondi di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/9680).>>.”

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (8.5)

“Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

<<26 bis. Al fine di garantire adeguate prestazioni sanitarie alle persone affette da sensibilità chimica multipla, durante l'emergenza epidemiologica la Regione assicura la predisposizione di adeguati protocolli di accoglienza ospedalieri che consentano di accedere ai servizi sanitari senza rischi per la salute.

26 ter. Per le finalità di cui al comma 26 bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.”

Nota: L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

HONSELL, LIGUORI, SANTORO

Subemendamento all'emendamento 8.6 (8.5.1)

“All'emendamento 8.6 si aggiunge il seguente:

<<A ante) 1. Al comma 6 dell'articolo 8 le parole <<nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020>> vengono sostituite dalle seguenti <<nel periodo 1 febbraio 2020 – 30 giugno 2021>>.

2. Il comma 9 dell'articolo 8 viene così sostituito:

<<9. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è destinata la spesa di 13.000.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27.>>.”

Nota: il punto n.1 si ritiene necessario in quanto il periodo di valutazione previsto dal DDL 141, febbraio - dicembre 2020, non tiene conto delle conseguenze dei tempi di recupero dei posti - ospiti ma soprattutto è un netto discrimine per le strutture residenziali che hanno subito l'effetto del virus a cavallo fra il 2020 e il 2021.

Il punto n.2 invece aumenta le risorse riservate al comma 6 in considerazione di due fattori, il primo è che la cifra stanziata inizialmente risulta già insufficiente in quanto va considerato che oltre ai posti vuoti si devono considerare i costi di tipo sanitario e la platea ampliata anche ai progetti cosiddetti sperimentali (coabitare sociale), il secondo è conseguente al punto n.1 in quanto ampliando la finestra temporale al comma 6, conseguentemente dovranno aumentare i fondi stanziati.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA H (RELATIVA ALL'ART. 8)

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2021: + 13.000.000		2022: - - -		2023: - - -
--------------------	--	-------------	--	-------------

LIGUORI, CENTIS

Subemendamento all'emendamento di pag. 8.6 (8.5.2)

“Prima della lettera A) dell'emendamento di pag. 8.6 inserire la seguente:

<<A ante) Al comma 6 dell'articolo 8 dopo le parole <<alle strutture residenziali per anziani autorizzate>> aggiungere le seguenti: <<e ai centri diurni interni alle stesse>>.”

Nota: L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.6)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 26, sono inseriti i seguenti:

<<26bis. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è destinata la spesa complessiva di 3.854.750 euro, suddivisa in ragione di 488.500 euro per l'anno 2021, di 1.652.500 euro per l'anno 2022 e di 1.713.750 euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27. (NI S/12089)

26ter. Per le finalità di cui al comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è destinata la spesa complessiva di 198.277,80 euro, suddivisa in ragione di 42.136,77 euro per l'anno 2021, di 76.141,03 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27.>> (NI S/12090)

B) Al comma 27, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

7050/S - FINANZIAMENTO ALLE UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI TRIESTE E DI UDINE PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DEI CORSI DI LAUREA E DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 9 COMMA 1, L.R. N. 25 DEL 2018 ART. 9 COMMA 16, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 35 COMMA 1 LETT. A

CASSA	0,00	2021	-488.500,00	2022	-1.652.500,00	2023	-1.713.750,00
-------	------	------	-------------	------	---------------	------	---------------

7052/S - FINANZIAMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ARPA PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE DEI CORSI DI LAUREA E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 9 COMMA 11

CASSA	0,00	2021	-42.136,77	2022	-76.141,03	2023	-80.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2021	-530.636,77	2022	-1.728.641,03	2023	-1.793.750,00
-------	------	------	-------------	------	---------------	------	---------------

TOTALE: PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

CASSA 0,00 2021 -530.636,77 2022 -1.728.641,03 2023 -1.793.750,00

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

4398/S - FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI

L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40

CASSA 0,00 2021 -25.000.000,00 2022 0,00 2023 0,00

24398/S - FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - MUTUI 2021

L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40

CASSA 0,00 2021 0,00 2022 14.100.000,00 2023 5.000.000,00

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2021 -25.000.000,00 2022 14.100.000,00 2023 5.000.000,00

TOTALE: PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti

CASSA 0,00 2021 -25.000.000,00 2022 14.100.000,00 2023 5.000.000,00

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

343/S - SPESE PIANO SIIR SANITÀ' SERVIZI - INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2,

L.R. N. 22 DEL 2019, ART. 39 COMMA 1

CASSA 0,00 2021 522.000,00 2022 0,00 2023 0,00

351/S - SPESE PIANO SIIR SANITA' - UTENZE E CANONI

L.R. N. 9 DEL 2011, ART.4 COMMA 1

CASSA 0,00 2021 78.000,00 2022 0,00 2023 0,00

12089/S - FINANZIAMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ARPA PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE DEI CORSI DI LAUREA E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

CASSA 0,00 2021 488.500,00 2022 1.652.500,00 2023 1.713.750,00

L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 9 COMMA 11

12090/S FINANZIAMENTO ALLE UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI TRIESTE E DI UDINE PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DEI CORSI DI LAUREA E DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 9 COMMA 1

CASSA 0,00 2021 42.136,77 2022 76.141,03 2023 80.000,00

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2021 1.130.636,77 2022 1.728.641,03 2023 1.793.750,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

291/S - SPESE PIANO SIIR SANITÀ' - HARDWARE L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2

CASSA 0,00 2021 32.000,00 2022 0,00 2023 0,00

318/S - SPESE PIANO SIIR SANITÀ' - SOFTWARE - FONDI REGIONALI

L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 39 COMMA 1

CASSA 0,00 2021 2.039.000,00 2022 0,00 2023 0,00

330/S - SPESE PIANO SUR SANITÀ' - ALTRI BENI IMMATERIALI - FONDI REGIONALI L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2,

L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 39 COMMA 1

CASSA 0,00 2021 459.000,00 2022 0,00 2023 0,00

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2021 2.530.000,00 2022 0,00 2023 0,00

TOTALE: PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

CASSA 0,00 2021 3.660.636,77 2022 1.728.641,03 2023 1.793.750,00

TOTALE: MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2021 -21.870.000,00 2022 14.100.000,00 2023 5.000.000,00

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO

Subemendamento all'emendamento 8.7 (8.6.1)

"1. Il comma 26 bis è sostituito dal seguente:

<<26 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2017 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali e i circoli privati che, in applicazione del comma 1, devono disinstallare dai propri locali tutti gli apparecchi per il gioco lecito, è autorizzata a finanziare corsi formazione volti ad accompagnare le attività produttive a innovare il proprio modello di business e a sviluppare nuovi servizi rivolti ai cittadini.

1 ter. Con regolamento regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 1 bis, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27. (S/CAPITOLO 970100)>>.>>."

Note: Il presente sub-emendamento intende innanzitutto confermare il termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della L.r. 1/2014, in scadenza il prossimo 31 agosto. Nel contempo, l'emendamento, prende atto dell'alto numero di pubblici esercizi che fanno uso di apparecchi per il gioco e del conseguente impatto che l'adeguamento alle disposizioni potrebbe comportare senza l'attivazione di adeguate misure di sostegno finalizzate all'accompagnamento alla riconfigurazione delle attività aziendali. L'emendamento trae spunto dalle conclusioni della ricerca presentata dal prof.

Garlatti, dell'Università di Udine, in sede di audizione dinanzi alla III Commissione consiliare tenutasi nel maggio scorso, che evidenziava, tra le possibili misure di sostegno, anche iniziative volte ad incoraggiare una cultura dell'innovazione aziendale mediante appositi interventi formativi ad hoc. Questi ultimi avrebbero lo scopo ultimo di favorire l'attivazione da parte dei pubblici esercizi di servizi a favore dei cittadini, in particolare quelli più fragili, quali ad es. servizi di supporto all'alfabetizzazione digitale e accesso alla digitalizzazione (attivazione identità digitale, accesso ai sportelli telematici della P.A., accesso ai servizi bancari digitali).

BARBERIO

Emendamento modificativo (8.7)

"Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

<<26 bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole <<entro il 31 agosto 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe>>."

Nota: Con il presente emendamento, nelle more di una annunciata revisione della normativa di riferimento e stante il perdurare per un secondo anno della grave crisi economica che ha colpito e che colpirà il settore dei pubblici esercizi a causa delle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, si persegue l'obiettivo di ampliare, per le attività di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 7, della L.R. 26/2017, il termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della LR 1/2014 (adeguamento che, a normativa vigente, dovrebbe avvenire entro il 31 agosto del corrente anno), portandolo al 20.03.2022, salvo ulteriori proroghe. Infatti, le gravi circostanze legate all'emergenza Covid-19 hanno determinato un'impossibilità da parte della Regione di dedicare le adeguate risorse utili a supportare il processo della riconversione. La suddetta proposta di proroga risulta quindi confacente ad accompagnare adeguatamente la riconversione degli esercizi pubblici, attraverso interventi strutturati. A tal fine, la Giunta è impegnata ad adottare specifiche misure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 ter della L.R. 1/2014.

L'emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

NICOLI, MATTIUSI, PICCIN

Emendamento modificativo (8.8)

"1. Dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti commi:

<<26 bis. Al fine di migliorare l'offerta socio-assistenziale del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Talmassons un contributo straordinario di 1.200.000 euro, per la realizzazione di un centro diurno per disabili attribuendo allo stesso valenza sovracomunale e punto di riferimento per il Medio Friuli.

26 ter. Per le finalità di cui al comma 26 bis il Comune di Comune di Talmassons, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di salute domanda di contributo corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

26 quater. Per le finalità di cui al comma 26 quater è destinata la spesa di 1.200.000 euro suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e 700.000 per l'anno 2022 a valere sulla MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27.>>"

Tabella H di cui all'articolo 8 comma 27

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 2 (Spese in conto capitale)

Capitolo S _____ (Capitolo di nuova istituzione)

| 2021: + 500.000 | 2022: +700.000 | 2023: --- |

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 1 (Fondo di riserva)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo S 9680

| 2021: - 500.000 | 2022: -700.000 | 2023: --- |

MATTIUSI, NICOLI, PICCIN

Emendamento modificativo (8.9)

"1. Dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti commi:

<<26 bis. Al fine di migliorare l'offerta sanitaria del territorio, stante l'afflusso turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario per la ristrutturazione e ampliamento del poliambulatorio di Aquileia attribuendo allo stesso valenza sovracomunale.

26 ter. Per le finalità di cui al comma 26 bis il Comune di Aquileia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di salute domanda di contributo corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

26 quater. Per le finalità di cui al comma 26 quater è destinata la spesa di 1.200.000 euro suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e 700.000 per l'anno 2022 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27.>>"

Tabella H di cui al comma 27 dell'articolo 8

Missione 13 (Tutela della salute)

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Capitolo S _____ (Capitolo di nuova istituzione)

| 2021: + 500.000 | 2022: +700.000 | 2023: --- |

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 1 (Fondo di riserva)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo S 9680

| 2021: - 500.000 | 2022: -700.000 | 2023: --- |

BOLZONELLO, DA GIAU, SHAURLI, MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (8.10)

"Dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

<<26 bis L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la stabilità occupazionale, è autorizzata a erogare un contributo straordinario alla cooperativa sociale "Il Seme" di Fiume Veneto, operante in collaborazione con le Aziende sanitarie del territorio nel settore dell'agricoltura sociale con occupazione di lavoratori segnalati dai servizi del DSM, a parziale sollievo dei maggiori costi conseguenti all'emergenza da covid-19 e al relativo calo di fatturato, nonché per il rilancio dei progetti di integrazione socio-lavorativa e consolidamento del patrimonio sociale.

26 ter Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto beneficiario del contributo può presentare domanda di contributo alla competente Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

26 quater Per le finalità previste dal comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 27. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

-100.000,00 euro per l'anno 2021

USSAI, SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO

Subemendamento all'emendamento 8.11 (8.10.1)

"1. Al comma 26 bis dell'emendamento 8.11, dopo le parole <<dalla malattia di Alzheimer>> sono aggiunte le parole seguenti: <<e dalle altre forme di demenza>>."

Nota: La demenza è definibile come un deterioramento cognitivo globale, cronico e generalmente irreversibile. Esistono diverse forme di demenza, di cui la malattia di Alzheimer costituisce la causa più comune, rappresenta dal 60 all'80% delle demenze nell'anziano.

COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI, IACOP

Emendamento modificativo (8.11)

"Dopo il comma 26 sono aggiunti i seguenti:

"26 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore di enti locali, aziende sanitarie e associazioni che promuovono iniziative e progettualità volte al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e delle loro famiglie.

26 ter I beneficiari, l'importo del contributo e le modalità di funzionamento del canale contributivo sono disciplinate da un regolamento approvato dalla Giunta Regionale, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare.

26 quater Per le finalità previste dal comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 27. (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)."

Copertura:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 500.000,00 euro

COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (8.11.1)

"Dopo il comma 26 sono aggiunti i seguenti:

<<26-bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dalla ricostruzione della struttura terapeutico-riabilitativa Piscina "Acquamarina".

26-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

26-quater Per le finalità previste dal comma 25-bis è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. (...) - Programma n. (...) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 26. (S/di nuova istituzione)>>."

Copertura anno 2021 da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 800.000,00 euro

Nota: Si tratta di un contributo straordinario a favore del Comune di Trieste finalizzato a sostenere la ricostruzione della Piscina terapeutica "Acquamarina" di proprietà dello stesso Comune.

CONFICONI, COSOLINI, SHAURLI, SANTORO, DA GIAU, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI, IACOP

Emendamento modificativo (8.12)

"Dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

"26 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi straordinari alle Aziende sanitarie regionali per l'assunzione di infermieri di comunità da poter inserire nelle attività socio-sanitarie territoriali ordinarie e nel contenimento dell'emergenza da covid19, nonché per l'implementazione della realizzazione della campagna di vaccinazioni anticovid già in atto.

26 ter Gli importi dei contributi da erogare alle singole aziende sanitarie vengono approvati secondo i criteri stabiliti con apposita delibera di Giunta regionale.

26 quater Per le finalità previste dal comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 27. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)."

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 15.000.000,00 euro per l'anno 2021

Nota: Si prevede uno stanziamento straordinario alle Aziende sanitarie regionali per poter assumere nuovo personale con la qualifica di infermieri di comunità da destinare alle attività socio-sanitarie ordinarie svolte sul territorio, all'attività di contenimento e tracciamento dell'emergenza da covid-19 e per supportare il personale dedicato alla somministrazione della vaccinazione anticovid anche per eventuale esigenze di sostituzione del personale volontario che in questi mesi ha garantito un fondamentale aiuto al sistema sanitario regionale nella realizzazione del piano vaccinale.

La figura dell'“infermiere di comunità è importante nell'aumento del controllo delle persone sulla loro salute, soprattutto in riferimento ai soggetti più fragili (ad es. soggetti anziani, pazienti cronici, per istituti scolastici ed educativi che seguono bambini e adolescenti, per le strutture residenziali non autosufficienti).

L'infermiere di comunità monitora l'aderenza terapeutica, l'empowerment e valuta i sistemi di tele-monitoraggio, è lui che attiva consulenze infermieristiche, si occupa della formazione dei caregiver e delle persone di riferimento. Soprattutto collabora a strategie assistenziali di continuità ospedale territorio, definisce e contribuisce a protocolli, procedure, percorsi e progetta e attua gruppi di auto mutuo-aiuto.

MORETTI, COSOLINI, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO

Emendamento modificativo (8.13)

“Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

“26 bis. All'art. 4, comma 4 lettera c) della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) dopo il punto 8 è aggiunto il seguente:

“9) attraverso il Centro Regionale Amianto istituito ai sensi della DGR 1195 dd. 28.06.2012, del programma di sorveglianza sanitaria ex esposti amianto che deve essere garantito in ciascuna Azienda Sanitaria e dei programmi annuali di bonifica e censimento amianto e quanto altro previsto dall'allegato 1 punto B10 dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 pubblicato su GU dd. 18.03.2018 SO n. 15.”

Nota illustrativa:

In sede di discussione e approvazione della LR 27/2018 è stato accolto dalla Giunta Regionale un Ordine del Giorno che impegnava l'amministrazione, all'interno della complessiva riforma del sistema sanitario regionale, a presentare una proposta che portasse ad innalzare a livello regionale l'organizzazione e la gestione del CRUA, al fine di estenderne l'esperienza e le attività del centro a tutte le aziende e a tutto il territorio regionale. Stante il tempo intercorso dall'approvazione dell'odg senza che si intervenisse, è stato presentato un emendamento in occasione dell'Assestamento 2020, ritirato in via collaborativa. Ora un altro anno è passato senza che l'intervento su cui la giunta si è impegnata in seguito all'accoglimento dell'odg del 2018 sia realizzato e si ripropone la proposta emendativa.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, COSOLINI, SANTORO, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (8.14)

“Dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

“26 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai Comuni per l'attivazione di progetti con la finalità di diffondere e sostenere percorsi di cittadinanza attiva e partecipe, promuovere l'empowerment comunitario, in un'ottica di prevenzione delle povertà e di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale soprattutto nei centri urbani e con il coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio regionale.

26 ter Con apposita delibera di Giunta regionale vengono stabiliti modalità per la presentazione delle domande, criteri per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti.

26 quater Per le finalità previste dal comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 27. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).”

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020”):

- 500.000,00 euro per l'anno 2021

USSAI, SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO

Subemendamento all'emendamento 8.15 (8.14.1)

"1. All'emendamento 8.15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26 bis, prima delle parole <<dei Dipartimenti di salute mentale>>, sono inserite le seguenti: <<dei servizi distrettuali rivolti alla tutela dei bambini e degli adolescenti, e>>;

b) al comma 26 ter, dopo le parole <<soggetti privati e professionisti esterni del settore>> sono inserite le seguenti: <<in co-progettazione con i servizi pubblici>>."

CONFICONI, DA GIA, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, SANTORO, MORETTI

Emendamento modificativo (8.15)

"Dopo il comma 26 sono aggiunti i seguenti:

"26 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei Dipartimenti di salute mentale del sistema sanitario regionale e agli sportelli di ascolto psicologico attivi nelle scuole di ogni ordine e grado, per promuovere iniziative e progettualità per attività di sostegno psicologico rivolti a bambini, adolescenti e giovani fino ai 25 anni di età che potranno accedervi in modo gratuito.

26 ter Per lo svolgimento dell'attività, i soggetti beneficiari dei contributi potranno avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati e professionisti esterni del settore, l'importo massimo del contributo e le modalità di funzionamento del canale contributivo saranno disciplinate da apposita Delibera di Giunta Regionale, adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

26 quater Per le finalità previste dal comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 27. (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)."

Copertura:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 500.000,00 euro

NOTA:

È ormai noto come la pandemia abbia incrementato le situazioni di disagio giovanile, con gravi ricadute psicologiche. In ragione di ciò alcune associazioni del settore, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e insegnanti hanno rivolto appelli all'Amministrazione regionale e alle istituzioni sanitarie affinché si adoperino con misure utili al sostegno psicologico per bambini e adolescenti che hanno sofferto le ricadute psicologiche della pandemia e del lockdown. I dati dimostrano un aumento del 30% dei disturbi alimentari tra i giovanissimi, un +20% di tentati suicidi tra i giovani, un boom delle richieste di aiuto per ansia e depressione. E le famiglie sempre meno possono permettersi un sostegno psicologico nel privato.

Pertanto, i maggiori finanziamenti ai Dipartimenti di salute mentale del sistema sanitario regionale e agli sportelli di ascolto psicologico nelle scuole consentirebbero l'accesso gratuito di un numero maggiore di famiglie e persone ai servizi dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 25 anni per il sostegno psicologico anche tramite professionisti privati di loro scelta.

COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (8.16)

"Dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

"26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario all' Azienda pubblica di Servizi alla Persona – ITIS Trieste, a parziale sollievo dei maggiori oneri conseguenti alla gestione dell'emergenza da Covid-19 e le maggiori spese derivanti dai protocolli Covid messi in atto negli anni 2020 e 2021, al fine di contenere l'aumento delle rette applicate agli ospiti della struttura.

26 ter. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto beneficiario del contributo può presentare domanda di contributo alla competente Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

26 quater. Per le finalità previste dal comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 27. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)."

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

-1.500.000,00 euro per l'anno 2021

USSAI, DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA

Emendamento modificativo (8.17)

"1. Dopo il comma 26 è inserito il seguente:

<<26 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi) è aggiunto il seguente:

<< 3 bis. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970094)>>.>>."

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (8.18)

"1. Dopo il comma 26 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

<<26 bis. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e ad ogni altro corpo dello Stato con funzioni di polizia giudiziaria che non godono di copertura INAIL o di qualsiasi altra assicurazione, non sono soggette al pagamento del ticket.>>;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. Nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, non sono soggette al pagamento del ticket nemmeno eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico, indipendentemente dal codice di dismissione dal pronto soccorso.>>.>>."

HONSELL

Emendamento modificativo (8.19)

"Dopo il comma 26, si aggiungono i seguenti:

<<26 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata concedere dei contributi volti a sostenere le associazioni, gli enti, le cooperative ed i centri diurni che forniscono assistenza alle persone con disabilità

soprattutto cognitive che trattano pazienti con patologie di demenza in modo da permettere loro di garantire un adeguato servizio assistenziale alle persone coinvolte.

26 ter. Le modalità di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

26 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 07 (Ulteriori Spese In Materia Sanitaria) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27 (NI).>>"

NOTE: la crisi degli ultimi mesi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito il settore dei servizi socio-assistenziali: i centri diurni per persone con disabilità, soprattutto cognitive che trattano pazienti con patologie di demenza quali l'Alzheimer, nell'applicare i protocolli di prevenzione e contenimento del Covid-19, sono stati costretti ad aumentare il numero di operatori a maggior tutela dei pazienti ospitati dalle strutture aumentando così i costi di gestione. Il presente emendamento si pone l'obiettivo di sostenere le persone affette da queste patologie e le loro famiglie permettendo ai succitati centri di garantire un servizio ottimale.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA H (RELATIVA ALL'ART. 8)

Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo 1 (Spese correnti)

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2021: + 150.000		2022: + 150.000		2023: ---	
-----------------	--	-----------------	--	-----------	--

HONSELL

Emendamento modificativo (8.20)

"Dopo il comma 26, si aggiungono i seguenti:

<<26 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende Sanitarie presenti sul territorio regionale per interventi di assistenza socio-sanitaria e percorsi terapeutico-riabilitativi dei pazienti affidati ai Centri di Salute mentale, delle persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici e psichiatrico-giudiziari e dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), specializzate nella cura delle persone affette da disturbi mentali.

26 ter. Le modalità di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

26 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 07 (Ulteriori Spese In Materia Sanitaria) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27 (NI).>>"

NOTE: il prolungarsi dell'emergenza e la sospensione o la riduzione dei servizi sociosanitari hanno determinato una condizione di particolare criticità per le persone con problemi di salute mentale e le loro famiglie, aumentandone spesso il

disagio, lo stress e l'isolamento. Il presente emendamento è finalizzato a promuovere il benessere mentale, prevenire e curare disturbi psichiatrici come depressione, schizofrenia, ansia, demenza, o correlati all'uso di sostanze psicoattive.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA H (RELATIVA ALL'ART. 8)

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2021: + 1.000.000		2022: + 1.000.000		2023: + 1.000.000	
-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

HONSELL

Emendamento modificativo (8.21)

"Dopo il comma 26, si aggiunge il seguente:

<<26 bis. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su <<Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)>> del 25 luglio 2012, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni, sono definite le modalità e i termini per l'accreditamento delle strutture regionali private per la diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Subemendamento all'emendamento 8.22 (8.21.1)

"All'emendamento 8.22 le parole <<inferiore ai 16.000 €>> vengono sostituite dalle seguenti: <<inferiore ai 20.000 euro>>"

Nota: il presente sub-emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (8.22)

"Dopo il comma 26, si aggiungono i seguenti:

<<26 bis. L'amministrazione regionale, allo scopo di promuovere la prevenzione dentale, è autorizzata a concedere contributi agli Enti Locali per progetti di prevenzione dentale da attivare in convenzione con gli studi dentistici presenti sul loro territori allo scopo di azzerare i costi per le famiglie con ISEE inferiore ai 16.000 € per le prestazioni di ablazione tartaro e visite di controllo.

26 ter. Le modalità di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

26 quater. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 26 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 07 (Ulteriori Spese In Materia Sanitaria) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27 (NI).>>"

NOTE: l'emergenza epidemiologica ha avuto forti ripercussioni circa la cura dentale, oltre ad un calo delle visite specialistiche durante il periodo Covid-19 dovuto ad una diminuzione delle entrate nelle famiglie, si è riscontrato un aumento di patologie come un consumo anomalo dello smalto (bruxismo), maggiori rischi di carie e gengiviti da alterata routine igienica domiciliare, a sua volta correlata a una vita dai ritmi mutati, patologie che verrebbero intercettate con una normale prevenzione. Il presente emendamento si ispira ad un progetto sperimentale attivato nel Comune di Turriaco con fondi comunali che prevedeva appunto una convenzione con gli studi dentistici presenti sul territorio allo scopo di azzerare i costi per le famiglie.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA H (RELATIVA ALL'ART. 8)

Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo 1 (Spese correnti)

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2021: + 100.000		2022: + 100.000		2023: + 100.000
-----------------	--	-----------------	--	-----------------

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO

Emendamento modificativo (8.22.1)

"1. Dopo il comma 26 è inserito il seguente:

<<26 bis. All'articolo 34 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'acquisto delle prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1 è subordinato a una previa ricognizione organizzativa aziendale, finalizzata alla verifica delle azioni necessarie e dei relativi costi per aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario regionale e assicurare la soddisfazione delle finalità di cui al comma 2.>>>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

GIACOMELLI, BORDIN, NICOLI, DI BERT

Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.22.2 (8.22.1.1)

"1. Dopo il comma 26, sono aggiunti i seguenti commi:

<<26 bis. Al fine di abbattere i costi sostenuti dai richiedenti i test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata porre in essere interventi finalizzati all'abbattimento del costo dei test medesimi. Qualora compatibile con la disponibilità finanziaria l'abbattimento del costo potrà assicurare anche la gratuità dello stesso.

26ter. Le agevolazioni di cui al comma 26 bis sono previste, nel limite di spesa autorizzato dal comma 26 sexies, esclusivamente a favore di minori residenti in Friuli Venezia Giulia e di altri cittadini residenti che, per motivi sani-tari certificati, non possono accedere alla vaccinazione.

26quater. La Direzione centrale competente in materia di salute e sanità procede, a seguito di specifico accordo o convenzione con i soggetti pubblici e/o privati autorizzati ad effettuare i test, a definire la misura dell'abbattimento, anche ad integrazione delle analoghe misure previste da disposizioni statali.

26 quinquies. Qualora con successiva normativa statale venisse prevista, per le categorie di cui al comma 26 ter, l'abbattimento del costo dei test fino alla loro gratuità, la Giunta è autorizzata a individuare ulteriori categorie di beneficiari alle quali estendere quanto previsto dal comma 26 bis.

26 sexies. Quanto previsto dal comma 26 quinquies può essere attuato dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la stima finanziaria effettuata dall'Amministrazione regionale e finalizzata ad assicurare l'abbattimento del costo, fino all'eventuale gratuità, per le categorie di cui al comma 26 ter, consenta di individuare un'eccedenza rispetto alle risorse finanziarie individuate per l'intervento di cui ai commi 26 bis e ter.

26 sexies. Per le finalità di cui al comma 26 bis è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. 1 (Spese in parte corrente), capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27."

Capitolo di prelievo (copertura)

Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) Programma n. 3 (Altri fondi)

Titolo n. 1 (Spese in parte corrente) S/970091

CASSA 2021 -2.600.000

Capitolo di destinazione (di nuova istituzione)

S/

CASSA 2021 +2.600.000

GIACOMELLI, BORDIN, BARBERIO, BASSO, CALLIGARIS, SLOKAR

Emendamento modificativo (8.22.2)

"Dopo il comma 26, sono aggiunti i seguenti:

<<26 bis. Al fine abbattere i costi, possibilmente sino alla gratuità nel caso di concorso con misure statali, dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un Fondo per la gratuità dei tamponi.

26 ter. Le agevolazioni di cui al comma 26 bis sono previste esclusivamente per i minori residenti in Friuli Venezia Giulia, in età scolastica e il personale della scuola, nel limite di spesa autorizzato dal comma 26 sexies che costituisce tetto massimo di spesa.

26 quater. Con regolamento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, anche tenendo conto di eventuali determinazioni nazionali in materia, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 26 bis.

26 quinquies. Qualora con successiva norma nazionale venga prevista, per le categorie di cui al comma 26 ter, la gratuità dei tamponi di cui al comma 26 bis, la Giunta è autorizzata a individuare, tramite regolamento, altre categorie di beneficiari.

26 sexies. Per le finalità di cui al comma 26 bis è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. _ (_____) - Programma n. _ (_____) - Titolo n. 1 (Spese in parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 27.>>."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA):

S/970090

CASSA 2021 -2.000.000

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

S/_____

CASSA 2021 +2.000

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (8.22.3)

"1. Dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

<<26 bis. La Regione è autorizzata ad avviare una procedura concorsuale per l'assunzione presso le Aziende Sanitarie Regionali di operatori che siano adibiti ai dipartimenti di prevenzione e alle attività di vigilanza e controllo per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro (SCPSAL), in modo da consentire efficienza ed efficacia sul territorio.

26 ter. La Regione, inoltre, compartecipa alle misure nazionali in favore delle imprese che investono nella sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre il rischio all'interno dei propri stabilimenti mettendo a norma i propri impianti.

26 quater. L'agevolazione di cui al comma 26 ter è concessa nel rispetto del regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

26 quinquies. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 26 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 02 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970094).

26 sexies. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 26 ter, si provvede mediante prelevamento per complessivi 3.000.000 di euro, suddivisi in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 02 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970094).>>."

Nota: l'emendamento ha la finalità di investire concretamente nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro posto che, per mantenere la capillarità del servizio e la rapidità dello stesso, nonché un numero adeguato di controlli, si abbia l'evidenza che Aziende Sanitarie siano sotto organico in questo ambito. In attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La regione, partecipando con il restante 35% vuole incentivare in maniera significativa le aziende virtuose del territorio.

USSAI, DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, ZALUKAR

Emendamento modificativo (8.23)

"1. Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

<<27 bis. L'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è sostituito dal seguente:

<<Art. 32

(Il sistema di emergenza urgenza territoriale)

1. La gestione dell'emergenza e urgenza sanitaria territoriale viene assicurata dal "Sistema di Emergenza Territoriale di area vasta", Struttura Complessa afferente al Dipartimento di Emergenza di area vasta delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 27/2018.

2. Il Sistema di Emergenza Territoriale di area vasta" è composto dalla Centrale Operativa del Sistema di Emergenza, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane, professionali e tecnologiche ad esso assegnate;

3. La direzione del Sistema di Emergenza Territoriale di area vasta è attribuita a seguito di pubblico concorso. Il personale è stabilmente dedicato al servizio di emergenza territoriale.

4. Al fine di garantire l'omogeneità negli standard di servizio e la massima integrazione delle attività di soccorso extra-ospedaliero, è istituito un Coordinamento regionale, di tipo funzionale, per assicurare l'azione di coordinamento e programmazione.

5. La composizione e la durata dei membri che costituiscono il Coordinamento regionale dei Sistemi di Emergenza Territoriali sono indicati nel regolamento di Coordinamento, che è definito a livello regionale.>>.

27 ter. Per le finalità previste dall'articolo 32, come modificato dal comma 27 bis, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 di euro, per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970094).>>."

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (8.24)

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4770

PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E DI CONTRASTO ALLA SOLITUDINE L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 2, L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 8 COMMA 6

2021 + 50.000,00	2022 --	2023 --
------------------	---------	---------

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1 FONDI DI RISERVA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 9680

ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA1, LETTERA A), DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

2021 - 50.000,00	2022 --	2023 --
------------------	---------	---------

NOTA: L'emendamento intende incrementare il capitolo di spesa dedicato al "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo" con particolare riferimento all'implementazione delle politiche familiari di cui all'articolo 5 della legge regionale 22/2014 "Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo".

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Emendamento modificativo (8.25)

"Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H."

TABELLA H

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 (Spesa corrente)

Capitolo 5 ___ (Sostegno economico alle gestanti in difficoltà, art. 8 Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11)

2021: + 50.000 2022: --- 2023: ---
--

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 1 (Fondo di riserva)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo S 9680

| 2021: - 50.000 | 2022: --- | 2023: --- |

COSOLINI, MORETTI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO

Emendamento modificativo (8.26)

"Tabella H relativa all'art. 8

Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

=====

TABELLA H relativa all'art. 8

=====

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo 2 SPESE CORRENTI

| 2021: + 200.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 4269 CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SOGGETTI ATTUATORI PER LA FASE DI AVVIO DELLE ATTIVITA' RICADENTI ALL' INTERNO DELLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE SULL'ABITARE POSSIBILE E DOMICILIARITA' INNOVATIVA DI CUI ALLA DGR DD 14 APRILE 2015, N. 671 ART. 9, COMMA 60, L.R. 4.8.2017 N. 31

+ 200.000,00 euro per l'anno 2021

Copertura:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 200.000,00 euro

Nota: la previsione di rimpinguamento del capitolo dedicato all'Abitare possibile si rende necessario per poter realizzare nuovi progetti gestiti da enti pubblici/enti del privato sociale.

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI

Subemendamento modificativo all' emendamento 8.26.1 (8.26.0.1)

"La copertura dell'emendamento 8.26.1 è la seguente:

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 3 (Altri fondi)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo S 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

| 2021: - 50.000 | 2022: --- | 2023: --- |

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI

Emendamento modificativo (8.26.1)

"Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H."

TABELLA H

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 (Spesa corrente)

Capitolo S ____ (Sostegno economico alle gestanti in difficoltà, art. 8 Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11)

| 2021: + 50.000 | 2022: --- | 2023: --- |

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 1 (Fondo di riserva)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo S 9680

| 2021: - 50.000 | 2022: --- | 2023: --- |

COSOLINI, SANTORO, CONFICONI

Subemendamento all'emendamento n. 8.26.2 (8.26.1.1)

"L'emendamento tabellare 8.26. 2 è così sostituito:

"A) Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE 4363

| 2021: + 100.000,00 | 2022: --- | 2023 --- |

Copertura da:

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1 FONDI DI RISERVA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI PRELIEVO 9680

| 2021: - 100.000,00 | 2022: --- | 2023 --- |

"B) Nella Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE 12088

| 2021: + 2.000.000,00 | 2022: --- | 2023 --- |

Copertura da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"): - 2.000.000,00

euro."

LIGUORI, CENTIS

Emendamento Tabellare (8.26.2)

"TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

Missione 13 TURELA DELLA SALUTE

Programma 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4364

ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

2021 + 100.000,00	2022 --	2023 --
-------------------	---------	---------

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1 FONDI DI RISERVA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 9680

ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA1, LETTERA A), DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118"

2021 - 100.000,00	2022 --	2023 --
-------------------	---------	---------

Nota: L'emendamento intende incrementare il capitolo di spesa dedicato alle attività degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con particolare riferimento alla necessità di rafforzare i Dipartimenti di Prevenzione e le attività delle USCA.

Il consigliere USSAI illustra gli emendamenti 8.0.1, 8.6.1, 8.10.1, 8.14.1, 8.17, 8.22.1 e 8.23; chiede di apporre la firma sull'emendamento 8.11.1; infine svolge alcune considerazioni sull'articolo in discussione.

Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra gli emendamenti 8.1, 8.11, 8.11.1, 8.26 e 8.26.1.1.

Il consigliere TURCHET illustra gli emendamenti 8.1.1, 8.1.2 e 8.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 8.2.1, 8.5.1, 8.19, 8.20, 8.21, 8.21.1 e 8.22.

La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.2, 8.24 e 8.26.2.

L'assessore RICCARDI illustra l'emendamento 8.6.

Il consigliere BARBERIO illustra l'emendamento 8.7.

Il consigliere BOLZONELLO, dopo aver chiesto e ottenuto l'assenso del firmatario per aggiungere la propria firma all'emendamento 8.2, illustra l'emendamento 8.10 e, contestualmente, svolge un intervento sull'articolo 8 nel suo complesso.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti 8.12, 8.14, e 8.15, e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 8.13, di cui preannuncia però l'eventuale ritiro dopo la replica dell'assessore Riccardi, e svolge un proprio intervento sull'articolo.

Il consigliere RUSSO illustra l'emendamento 8.16 e svolge un proprio intervento sull'articolo.

La consigliera SANTORO, dopo aver chiesto e ottenuto l'assenso del firmatario per aggiungere la propria firma all'emendamento 8.2.1, illustra l'emendamento 8.26.1.1 e, contestualmente, svolge un intervento sull'articolo 8 nel suo complesso.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra gli emendamenti 8.18 e 8.22.3 e svolge un proprio intervento sull'articolo.

Il consigliere GIACOMELLI illustra l'emendamento 8.22.1.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 8.22.2, e svolge un proprio intervento sull'articolo.

La consigliera PICCIN illustra gli emendamenti 8.25, 8.26.0.1 e 8.26.1.

In sede di dibattito generale intervengono, nell'ordine, i consiglieri ZALUKAR, MORETUZZO (il quale, tra l'altro, aggiunge la firma del proprio Gruppo, con l'assenso del firmatario, sull'emendamento 8.22.1) e DA GIAU.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che, al termine dei lavori antimeridiani, si avrà in Aula la presentazione del libro di Fabio Turchini "E nel silenzio il canto. Tuoldo vivo: parole e musica per un domani" dedicato a padre David Maria Tuoldo e dopo aver comunicato che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 240, del 28 luglio 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.31.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE